

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Procedimento di conciliazione

Verbale dell'incontro di martedì 29 agosto 2006

Luogo: Stadium Olimpico – Curva Sud - ROMA

CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrassia

Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone – Sig. Andrea Gruttadauria

PARTE ISTANTE: A.C.F. Fiorentina SpA

prot. n. 1060 del 10.08.2006

CONTROPARTI: Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Professionisti

CONVOCATI: A.C.F. Fiorentina SpA
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Professionisti

PRESENTI: per la parte istante: Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, Avv. Alberto M. Bruni, Avv. Carlo Montagna

per le controparti: Vice-Commissario Avv. Paolo Nicoletti, Avv. Mario Gallavotti, Avv. Letizia Mazzarelli (FIGC), Avv. Ruggero Stincardini (Lega Nazionale Professionisti)

Preliminarmente la parte istante, con il consenso del Conciliatore e delle controparti, deposita delle note illustrative, che scambia.

Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all'interno dell'ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Le parti illustrano le rispettive posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'Avv. Montagna fa presente che la Fiorentina, nella convinzione della correttezza della propria condotta, pone al primo posto l'esigenza di tutelare in ogni modo il rispetto e la dignità della società, dei suoi tifosi e della città di Firenze.

Per questo antepone alla pur rilevante questione economica derivante dall'esclusione dalla Champions League per la stagione in corso e da quella del prossimo anno (in conseguenza della penalizzazione ad oggi assegnata), la necessità di esperire tutti i gradi di giudizio per veder riconosciute le proprie ragioni e l'estraneità ai fatti contestati.

L'Avv. Morbidelli si riporta ai contenuti delle richieste avanzate nell'istanza presentata, rilevando, in particolare, l'assoluta irrazionalità della decisione della Corte Federale, nonché le plurime violazioni delle garanzie del contraddittorio nel corso del giudizio.

Comunque i rappresentanti della parte istante, nell'auspicio di pervenire alla soluzione della controversia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarano che, nell'ipotesi di mancata conciliazione, intendono proporre la procedura arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera e questo anche per il rispetto di tutto il movimento sportivo calcistico.

I rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, preso atto della proposta conciliativa avanzata dai rappresentanti della A.C.F. Fiorentina SpA, dichiarano di non poter aderire, allo stato, alla proposta nei termini prospettati, anche in ragione dell'esistenza di posizioni di terzi interessati.

A loro volta dichiarano, peraltro, ampia disponibilità a considerare un'ipotesi conciliativa che abbia ad oggetto solo le sanzioni accessorie - ammenda e squalifica del campo – con conferma delle altre.

I rappresentanti della società dichiarano di non poter aderire alla contro - proposta formulata dalla FIGC, ritenendo, tra l'altro, che la posizione dei terzi sia di mero fatto.

I rappresentanti della FIGC esprimono, a loro volta, la propria intenzione di accettare la cognizione arbitrale, attesa la peculiarità della fattispecie.

Per quanto riguarda la proposta di sospensione delle sanzioni accessorie e della squalifica del campo per n. 3 giornate e l'ammenda di € 100.000,00 (euro centomila/00), la FIGC dichiara la disponibilità a sospenderne l'esecutività, condizionatamente alla presentazione dell'istanza di arbitrato proposta nei termini di cui al Regolamento della Camera dalla società e sino alla pronuncia del lodo, anche nella sola parte dispositiva.

Ove l'istanza di arbitrato non venisse introdotta entro n. 30 (trenta) giorni da oggi ovvero la squalifica del campo fosse confermata, alla medesima sarà data esecuzione nei termini dell'art. 17, comma 1, del C.G.S..

Il rappresentante della Lega Nazionale Professionisti aderisce alla proposta avanzata dai rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il Conciliatore, sentite le parti e preso atto dell'accordo delle medesime in ordine alla cognizione arbitrale ed alla sospensione dell'efficacia delle sanzioni accessorie nei termini indicati, fermo quanto precede, dichiara concluso il procedimento per mancata conciliazione.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29 agosto 2006

PARTE ISTANTE

F.to Giuseppe Morbidelli

F.to Alberto M. Bruni

F.to Carlo Montagna

CONTROPARTI

F.to Paolo Nicoletti

F.to Mario Gallavotti

F.to Letizia Mazzarelli

F.to Ruggero Stincardini

IL CONCILIATORE

F.to Enrico Ingrilli

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 29 agosto 2006 al numero 1225